

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1022-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SPETIČ)

Comunicata alla Presidenza l'11 ottobre 1988

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro delle Finanze  
e col Ministro del Tesoro**

*(V. Stampato Camera n. 1853)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 maggio 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Il Trattato di Osimo dell'ottobre 1975 ha chiuso definitivamente, in spirito di amicizia e collaborazione tra i due paesi, l'annosa disputa sui confini italo-jugoslavi, scaturita dalla precarietà dei precedenti accordi firmati a Londra nel 1954, o comunque dalle diverse interpretazioni che ne avevano dato i due Paesi vicini. Ciò ha avuto ripercussioni drammatiche sulla sorte delle comunità dimoranti nell'area di confine modificando radicalmente la vita di molti cittadini. È un fenomeno che purtroppo si ripete da secoli ogniquale volta dei conflitti si risolvono con la modifica dell'assetto territoriale e degli equilibri nazionali in un'area di tensione. La saggezza degli uomini dal semplice cittadino ai capi di Stato, ha comunque favorito una politica di buon vicinato, di reciproca stima, fiducia e collaborazione, ed ha consentito soluzioni certamente innovative e che rappresentano, se non la soluzione ideale, almeno un primo segno di ricomposizione di rapporti laceratisi in epoche precedenti e diverse per il clima politico e l'immediatezza delle passioni.

L'accordo di Osimo ha infatti stabilito i confini tra i due paesi, i principi operativi per la cooperazione economica nelle aree di confine, la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche - quella slovena in Italia e quella italiana in Jugoslavia - nonché una serie di provvedimenti tesi alla creazione di un clima di pacifica convivenza in quest'area, individuabile nei territori del cosiddetto Territorio libero di Trieste e le sue zone A e B.

L'articolo 4 di questo Trattato, da cui scaturiscono l'accordo del 1983 e la legge di ratifica di cui stiamo discutendo, tratta due materie distinte, ma collegate tra di loro, poichè riguardano la sorte dei beni abbandonati dai profughi della zona B, cioè del territorio ristretto (che va dai monti sopra Muggia fino al Quietò, e comprende i comuni di Capodistria, Isola, Pirano e Buje-Umago) nella parte nord della penisola istriana.

Per i beni abbandonati dai profughi e a vario

titolo espropriati, nazionalizzati o comunque alienati dalle autorità jugoslave, è in vigore un doppio regime: l'indennizzo pecuniario per un valore che è stato oggetto di una serrata trattativa e che si è ritenuto, infine, di stabilire nella cifra forfettaria di 110 milioni di dollari, che il Governo jugoslavo si impegna di versare in 13 annualità dal 1990, mentre per un «certo numero di casi» si è concordata la possibilità di garantire agli aventi diritto le «libera disponibilità» dei beni, a vario titolo affidati in gestione a parenti od amici rimasti in territorio jugoslavo. È chiaro che in un lasso di tempo di quasi 40 anni profondi mutamenti siano avvenuti nel regime fondiario, nella situazione urbanistica, nell'assetto del territorio di queste zone dell'Istria. E quindi laboriosa è stata la determinazione dei casi in cui era possibile garantire ai profughi, o ai loro discendenti, la libera disponibilità (cioè il possesso così come viene regolato dalla normativa jugoslava) di questi beni. Da quel che risulta alle parti le domande presentate sono state varie centinaia, di cui vennero accolte 179. La determinazione dell'elenco è stata faticosa, così come del resto la trattativa con gli jugoslavi. Certo, si sarebbe potuto forse ottenere di più, ma ciò che conta è lo spirito innovativo di una normativa che prescinde dal concetto dell'irreversibilità delle scelte al momento dell'esodo. L'Accordo in oggetto, insomma, rappresenta sì, un atto di buona volontà e di riconsiderazione dei drammi della storia recente, cioè delle scelte che furono sia individuali che collettive, ma allo stesso tempo consente, almeno in parte, la ricucitura di una lacerazione del tessuto connettivo della presenza italiana in queste terre.

Approvando il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la Camera dei deputati ha raccomandato al Governo di agire affinché il principio di libera disponibilità, richiamato nell'accordo, venga interpretato dalla parte jugoslava nel senso più ampio possibile, anche alla luce delle probabili modifiche costituzio-

nali riguardanti, in particolare, il regime di possesso-disponibilità dei suoli e dei fabbricati.

Mi sia consentita una breve divagazione: anche prescindendo dall'accordo in questione, o meglio, considerandone altre sue parti, specie quelle sulle multiformi iniziative di cooperazione nelle aree di confine, si potrebbe pensare alla possibilità di rafforzamento della presenza italiana, o comunque dei rapporti degli italiani, dei profughi e degli appartenenti alla minoranza italiana residua, anche utilizzando o creando nuovi spazi di intervento nel campo delle potenzialità turistico-culturali dell'Istria e dei suoi villaggi, spesso scarsamente abitati, che pure rimangono valide testimonianze di una cultura istro-veneta che ha lasciato un profondo segno nella storia di quest'area di incontro di tre popoli: quello croato, quello sloveno e l'italiano.

Per quel che riguarda invece i profughi che hanno dovuto scegliere la via dell'indennizzo pecuniario, va rivolto al Governo un pressante appello affinché vengano eliminate lungaggini burocratiche e di altro genere, che hanno provocato non poco malumore tra i diretti interessati.

La clausola finanziaria, riguardante l'indennizzo dei beni abbandonati nella zona B, ha comunque un'importanza notevole, poichè si lega ad un altro impegno di Osimo, quello della creazione dei necessari raccordi autostradali tendenti a migliorare sia i collegamenti con la rete autostradale italiana ed europea, che a creare nuove possibilità di commercio e

traffico con i paesi dell'Est e dei Balcani. Sono note le difficoltà economico-finanziarie del nostro vicino e pertanto appare lungimirante la decisione di consentire, mediante le citate forme di agevolazione finanziaria e la successiva costituzione di una società con presenza di capitale pubblico italiano per l'effettuazione di tali opere viarie, la rapida realizzazione di quest'impegno. Purtroppo, negli ultimi mesi, la situazione jugoslava è peggiorata e si sono sentite voci circa l'intenzione del Governo federale di Belgrado di riconsiderare il principio di contemporaneità nella realizzazione del tratto Rarzdrtto-Fernetiçi e Rarzdrtto-Gorizia, rilevando la priorità del collegamento verso Trieste e di quello interno per Fiume. È pertanto auspicabile che il Governo segua con estrema attenzione l'evolversi della situazione (si è infatti ancora in fase di «coordinamento» delle decisioni tra le varie repubbliche federali), mentre va comunque valutata positivamente la dichiarata volontà del Governo della Repubblica socialista di Slovenia, di procedere comunque, anche con finanziamenti propri alla realizzazione contemporanea dei collegamenti per Trieste e Gorizia.

Sia per riguardo agli interessi dei nostri connazionali, che a quello generale dello sviluppo dell'area nord-orientale del nostro paese, la Commissione affari esteri considera indispensabile l'approvazione rapida di questo disegno di legge, ed in tal senso sollecita, quindi, l'Assemblea.

SPETIČ, *relatore*

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

27 luglio 1988

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall'articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, con scambio di note, firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'accordo stesso.

## Art. 3.

1. Le somme da corrisondersi dal Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in applicazione dell'articolo 3 dell'accordo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.